

LAVORO

WRS

N° 6253/06 R.G.
N° 6253/06 C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA

tribunale ordinario di Milano-Sezione lavoro V°P

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ASSEGNATA A SENTENZA

P. D. - 06

Il Giudice di Milano, dr.ssa Massimilla di Ruocco, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 6253/06 RGL promossa da

V. [redacted] C. [redacted] E P. [redacted] S. [redacted] NELLA QUALITA' DI GENITORI DEL MINORE S. [redacted] V. [redacted]

Con l'avv. Oddino

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA SALUTE

Con l'avvocatura Distrettuale dello Stato

e contro

REGIONE LOMBARDIA

con l'avv. Forloni

e contro

resistenti

ASL PROVINCIA DI MILANO 3

contumace

convenuta

OGGETTO: INDENNIZZO EX LEGGE 210/92

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08/08/06, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Milano, di voler condannare il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e la Asl Provincia di Milano 3, in solido tra loro, a corrispondere l'indennità prevista dalla legge 210/92 in favore di essi genitori del piccolo S. [redacted] V. [redacted]

Si sono ritualmente costituiti la società convenuta, contestando le avversarie deduzioni ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata col medico legale, questo Giudice ha deciso la causa all'udienza del 13.12.07 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla legittimazione.

In forza del d. lgs n. 112/98, con dpcm 26.5.2000 sono state trasferite dal Ministero della salute alle regioni, a decorrere dal 1.1.01, le funzioni in materia di indennizzi spettanti ex l. 210/92.

Tuttavia, la legge 210 individua nello Stato il soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria.

Per di più, l'art. 123 dello stesso decreto legislativo citato, testualmente stabilisce che sono conservate allo Stato le Funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi ex legge 210/92.

Secondo una parte della giurisprudenza, non potendo il decreto presidenziale derogare a disposizione di legge - o equiparata qual è la disposizione del decreto legislativo - la competenza - e, quindi, la legittimazione per gli indennizzi in questione deve ritenersi propria del Ministero.

Tuttavia la legge e lo stesso dpcm parlano di onere a carico dello Stato, con ciò autorizzando l'interprete a scindere il problema del soggetto che sopporta l'onere finanziario dell'indennizzo, dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione e, quindi, passivamente legittimato nei giudizi promossi per ottenere i benefici in questione.

D'altra parte il successivo il dpcm 8 gennaio 2002 - seguito con identica disposizione dal dpcm 24 luglio 2003 - ribadisce che restano a carico dello Stato gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della Salute dalle Aziende sanitarie locali (cui la legge della Regione Lombardia 1/00, integrata dalla l.r. n. 3/01 ha trasferito le relative competenze).

Poiché nel caso di specie la domanda di indennizzo è stata presentata in data, 23.06.04, successiva allo spartiacque del 21 febbraio 2001, la legittimazione è, chiaramente, della Asl convenuta.

Nel merito, il CTU, con indagine approfondita e procedimento logico giuridico ineccepibile ha verificato che l'autismo diagnosticato al piccolo S. V. nell'agosto del 2003 è legato da nesso di causalità alla somministrazione di vaccino trivalente antimorbillo-rosolia-parotite "Morupar" effettuata in data 27.11.002, dopo che già a distanza di due mesi da tale somministrazione, il bambino aveva iniziato a manifestare segni di sofferenza neurologica.

La patologia può essere inquadrata nella prima categoria della tabella "A" allegata al dpr 834/81 in analogia con la patologia indicata al punto 29: lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi e permanenti.

Per questa parte, dunque, il giudizio del ctu è fatto proprio dal giudicante.

Non può, viceversa, condividersi il giudizio del ctu sulla non indennizzabilità della patologia per mancanza del presupposto di legge in ordine al carattere obbligatorio della vaccinazione.


La norma, infatti, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale no. 27/1998 e 423/200, deve essere interpretata estensivamente, non essendovi ragione di differenziare, in relazione alla ratio della norma, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge (vaccinazione obbligatoria) da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità al fine di una diffusione capillare nella società (vaccinazione raccomandata).

Che è quanto si è verificato nel caso che ci occupa, come emerge dalle circolari n. 5 del 7.4.1999 e n. 12 del 13.7.1999 del Ministero della sanità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a carico dell'Asl, Ente erogatore, così come a carico dello stesso è posto il pagamento delle spese di CTU liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute e della Regione Lombardia; condanna la Asl provincia di Milano 3 a liquidare ai ricorrenti l'indennizzo di cui agli artt. 1 e segg. della legge 210/92 nella misura prevista in relazione alla prima categoria della Tabella A allegata al dpr 834/81 con decadenza dal 01.07.04 ed a corrispondere loro gli arretrati con gli accessori di legge nonché a rifondere le spese legali liquidate in €



1500,00; pone a carico della Asl le spese di cui liquidate in € 700,00. Compensa tra le altre parti le spese di causa.

Sentenza esecutiva.

Milano, 13.12.07

IL GIUDICE



Deposita nella Cancelleria della Sez. IV del Tribunale di Milano

21 DIC. 2007

IL CANCELLIERE

